

Risposte ai più frequenti quesiti sull'applicazione della legge regionale sul contrasto al gioco d'azzardo patologico, in particolare sulle distanze dai luoghi sensibili

FAQ aggiornate al 20 giugno 2019

Art. 2 – Definizioni sale da gioco e sale scommesse

Le sale da gioco e le sale scommesse, come definite rispettivamente alle lettere b) e c) dell'art. 2, sono soggette alle disposizioni della L.R. n. 9/2016 qualora siano presenti gli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931.

Art. 2 - Definizioni e Art. 5 Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito - Tipologie di apparecchi non soggetti ai divieti di collocazione

Con riferimento all'individuazione della tipologia degli apparecchi per il gioco lecito soggetti ai divieti di collocazione di cui all'articolo 5, da un'interpretazione logico-sistematica della norma ed ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, che definisce il gioco d'azzardo patologico come la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, si evince che siano esclusi dall'applicazione della disciplina gli apparecchi che, pur funzionando con l'introduzione di denaro, non prevedono l'erogazione di vincite in denaro (es: calciobalilla, flipper, biliardo).

Articolo 3 - Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico - Interventi di formazione e aggiornamento

Con riferimento agli interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i soggetti individuati nell'articolo 3, si ritiene che, in attesa che tali interventi siano definiti, ai sensi della medesima disposizione, all'interno del Piano regionale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'assolvimento dell'obbligo formativo non possa essere attualmente richiesto ai gestori e al personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e agli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS.

Art. 5 - Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito e Art. 13 - Norme transitorie - Caso specifico: installazione di uno sportello bancomat all'interno di sale giochi e sale scommesse o di un centro commerciale con annessa attività di sale giochi/sale scommesse

Relativamente alle distanze dai c.d. "luoghi sensibili" ed ai conseguenti obblighi di adeguamento previsti all'art. 13, si specifica che, nel caso in cui sia collocato uno sportello bancomat ad una distanza inferiore a trecento o cinquecento metri rispetto agli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, installati all'interno di locali vari aperti al pubblico e, nel caso specifico, all'interno di sale scommesse/sale giochi o di un centro commerciale con annessa attività di sala scommesse/sala giochi, le soluzioni in astratto ipotizzabili sarebbero le seguenti:

- disinstallazione degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS
- trasferimento di sede dell'attività di sale scommesse/giochi
- disinstallazione dello sportello bancomat

Poiché peraltro l'oggetto della legge è il divieto di installazione degli apparecchi da gioco, si ritiene che la terza soluzione ipotizzata non sia giuridicamente percorribile.

Articoli 5. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito) e 13. (Norme transitorie) - Caso specifico: sale giochi e sale scommesse nei pressi di un asilo nido

Con riferimento alle sale giochi/sale scommesse, e in senso generale ai locali vari aperti al pubblico, all'interno dei quali sono installati gli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, insediati nei pressi di un edificio ospitante un asilo nido, si ritiene che il medesimo asilo non rientri nei c.d. "luoghi sensibili" di cui all'articolo 5, in quanto non ricompreso tra gli istituti scolastici di ogni ordine e grado (Scuole dell'infanzia/materna, primarie e secondarie), ma sia una struttura educativa destinata all'istruzione prescolastica non obbligatoria. Pertanto, si ritiene che gli apparecchi per il gioco lecito possano essere collocati nei pressi dell'asilo.

Articoli 5 - Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito e Art. 13 - Norme transitorie - Trasferimento di sede di apparecchi da gioco collocati all'interno di locali vari aperti al pubblico

Con riferimento agli obblighi di adeguamento alle distanze dai c.d. "luoghi sensibili", di cui all'art. 5, nel caso di trasferimento di sede di apparecchi da gioco collocati all'interno di locali vari aperti al pubblico, si evidenzia che, ai sensi delle disposizioni del TULPS, l'autorizzazione rilasciata al soggetto che gestisce gli apparecchi da gioco rimane invariata. Il trasferimento di sede deve essere comunicata alla Questura che, fatte le verifiche di competenza, procederà alla variazione dell'autorizzazione esistente. Il trasferimento degli apparecchi è consentito nel rispetto dell'articolo 5 entro i termini stabiliti dall'art. 13.

Articolo 5 - Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito

Il concetto di uso "saltuario" in riferimento ai luoghi sensibili, di cui all'art. 5, comma 1, non ne determina automaticamente la deroga al rispetto delle distanze stabilite dalla norma per gli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931. La saltuarietà deve essere posta in relazione alle specifiche attività previste dall'art. 5 comma 1 (se, ad esempio, un impianto sportivo resta aperto due giorni a settimana, questa frequenza non caratterizza un utilizzo saltuario dell'impianto medesimo. Diversamente, se l'impianto viene usato in modo sporadico e discontinuo allora si può parlare di saltuarietà).

Articolo 5, comma 1, lettera "b" – Centri di formazione per giovani e adulti: chiarimenti su autoscuole e Campus per colonie estive

Le autoscuole non rientrano nella lett. b), in quanto gestiscono corsi ai fini del conseguimento della patente di guida di qualsiasi categoria. Si ritiene che anche i campus per colonie estive abbiano una finalità prevalentemente di intrattenimento e non di formazione. Alla luce della lett. a) si potrebbe ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi alla formazione gestita da Agenzie formative che, assimilabili al sistema di istruzione, svolgono attività formative miranti al conseguimento dell'obbligo formativo/diritto dovere all'istruzione.

Articolo 5, comma 1, lettera "c" – Chiarimenti sul concetto di "continuità delle attività" inerenti i luoghi di culto

Se una chiesa o altra struttura destinata a diversi luoghi di culto, indipendentemente dalla presenza di insegne o simboli, viene aperta una o due volte l'anno per specifiche funzioni non può rientrare tra i cosiddetti luoghi sensibili, in quanto manca il requisito della continuità dell'attività. I cimiteri non rientrano tra i luoghi di culto.

Articolo 5, comma 1, lettera “d” – Chiarimenti sulla definizione di “impianti sportivi”

Il D.M.18.03.1996 del Ministero dell’Interno concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, contiene all’art. 2 una definizione di impianti sportivi. L’impianto sportivo, come definito dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Interno 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi), è l’insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L’art. 2 è stato ripreso dalla deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni del 25 giugno 2008. L’impianto sportivo comprende le parti funzionali, disciplinate dall’articolo 3 del D.M. 18 marzo 1996, in cui è essenziale la presenza di uno o più spazi di attività. In generale è caratterizzato dalle seguenti parti funzionali:

- spazi per l'attività sportiva (ad. es. campi, piste, vasche...)
- spazi per i servizi di supporto (ad es. spogliatoi per atleti, i relativi servizi, il deposito attrezzi, servizi per il personale, locali tecnici, gli uffici amministrativi, atri e disimpegni...)
- impianti tecnici
- spazi per il pubblico: (ad es. tribune, aree a servizio dell'impianto, parcheggi, percorsi, ecc.)
- spazi aggiuntivi per l'organizzazione sportiva, o per la formazione atletica, o per attività sociali, le attività commerciali e varie, non necessari allo svolgimento delle attività o delle manifestazioni sportive ma opportuni per la gestione dell'impianto sportivo
- aree sussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e di arredo...

Le palestre, le piscine, i campi da tennis, da calcio e strutture similari sono considerati impianti sportivi qualora abbiano i requisiti previsti dallo stesso D.M.

Articolo 5, comma 1, lettera “e” – Casa di riposo per anziani, ASL, poliambulatori

La casa di riposo rientra tra le strutture sanitarie o socio - sanitarie, di cui alla lettera “e” dell’art. 5. L’ASL o il poliambulatorio sono strutture sanitarie.

Art. 5 comma 1, lettera "f" - Chiarimenti sui "luoghi di aggregazione giovanile" - Ludoteche, giardini pubblici, aree gioco per bambini

Luoghi di aggregazione giovanile: sedi operative non occasionali di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l’emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati; ovvero spazi polifunzionali non occasionali riservati ai giovani in cui si promuove l’aggregazione intorno ad attività comuni in cui essi possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio. All’interno degli anzidetti spazi polifunzionali non occasionali possono essere comprese attività complementari di coworking e start-up per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro come, ad esempio, associazioni sportive, associazioni culturali o di promozione sociale, informagiovani. Nell’ambito di questa definizione non sono ritenuti luoghi sensibili i giardini pubblici, le discoteche e le aree gioco per bambini. Al contrario rientrano in questa categoria le "ludoteche".

Articolo 5, comma 1, lettera “g” – Chiarimenti sulla definizione di istituti di credito e sportelli bancomat

Gli uffici postali non rientrano nella definizione di istituti di credito. Gli sportelli postamat, invece, sono equiparabili agli sportelli bancomat e pertanto sono da considerarsi luoghi sensibili.

Articolo 5, comma 1, lettera “g” – Chiarimenti sui bancomat all’interno di una proprietà privata

Se il bancomat è collocato all’interno di un contesto privato (fabbrica, società...) non rientra tra i c.d. “luoghi sensibili”.

Articolo 5, comma 1, lettera “i” – Chiarimenti sulla definizione di “stazioni ferroviarie”

Le caratteristiche prestazionali e funzionali delle stazioni vengono misurate sulla base di parametri di valutazione oggettivi e classificate in quattro categorie sintetiche, predefinite e graduate - platinum, gold, silver, bronze - in grado di esprimerne lo stato attuale e le potenzialità. Le quattro categorie sono così identificate:

- **platinum:** comprende impianti con altissima frequentazione (maggiore di 25.000 frequentatori medi/giorno circa) e servizi viaggiatori di elevata qualità per lunga, media e breve percorrenza. È generalmente sempre garantita la presenza di servizi per l’AV, di servizi specifici per la città e per i frequentatori non viaggiatori
- **gold:** comprende impianti medio/grandi, con frequentazione alta (maggiore di 10.000 frequentatori medi/giorno circa) e servizi viaggiatori di qualità elevata per la lunga, media e breve percorrenza. È generalmente sempre garantita la presenza di servizi per frequentatori non viaggiatori e più saltuariamente per la città
- **silver:** comprende due tipi di impianti:
 - stazioni/ fermate medio/piccole, con frequentazione consistente (generalmente maggiore di 2.500 frequentatori medi/giorno circa) e servizi per la lunga, media e breve percorrenza
 - stazioni e fermate medio/piccole, con consistente o elevata frequentazione nei casi di metropolitana urbana (anche maggiore di 4.000 frequentatori medi/giorno), spesso prive di fabbricato viaggiatori aperto al pubblico, non presenziate da personale e dotate unicamente di servizi regionali/metropolitani
- **bronze:** comprende piccole stazioni/ fermate con bassa o bassissima frequentazione (generalmente maggiore di 500 frequentatori medi/giorno), prive di fabbricato viaggiatori aperto al pubblico, non presenziate da personale e dotate unicamente di servizi regionali/metropolitani.

(Indicazioni riprese dal Sito di RFI-Rete ferroviaria italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Nel caso di gestioni non effettuate da RFI, si rimanda a regolamenti analoghi degli altri eventuali soggetti gestori).

Pertanto, le stazioni e le fermate, anche medio o piccole, sono da considerarsi come luogo sensibile, ai dell’art. 5, comma 1, lett. i).

Articoli 5, comma 3. (Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito). Divieto di oscuramento vetrine e tempistica di adeguamento

Il divieto di oscuramento si applica a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, comprese le sale giochi e sale scommesse, aventi gli apparecchi per il gioco, di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e s.m.i. La tempistica di adeguamento è quella prevista dall’art. 13.

Articolo 6 - Limitazioni all’esercizio del gioco. Disposizioni attuative comunali

Riguardo alle limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, si ritiene che l’individuazione di tali misure rientri nell’autonomia regolamentare dei Comuni, nel rispetto dei parametri indicati dall’articolo 6.

Articolo 6 - Termine perentorio o ordinatorio

Sono richiesti chiarimenti in merito al carattere perentorio o ordinatorio del termine inserito all'articolo 6 della legge regionale 9/2016, il quale dispone che i comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dispongano limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico. Dal tenore della norma, nonché dalla ricostruzione dei lavori preparatori che hanno condotto a tale formulazione è agevole ricondurre a tale termine un carattere meramente ordinatorio. In primo luogo, dottrina e giurisprudenza concordano, in maniera sufficientemente costante, che in assenza di una specifica disposizione che preveda come perentorio un termine assegnato ad un'amministrazione per la conclusione di un determinato adempimento, tale termine sia da intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio, il cui superamento non produce illegittimità dell'atto tardivo (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, sezione V, 14 aprile 2015, n. 1872). Il carattere ordinatorio del termine si evince inoltre dal fatto che all'inadempimento dell'azione amministrativa non è ricondotta alcuna fattispecie sanzionatoria. Giova a tal proposito ricordare che, nel corso del dibattito che ha condotto alla formulazione della norma, è stata volutamente stralciata una disposizione che riconduceva, in capo ai comuni inadempienti, la previsione di un meccanismo di mancata premialità. L'eliminazione di tale conseguenza di carattere affittivo è stata giustificata proprio dal fatto che l'intenzione del legislatore non voleva ricondurre un carattere di perentorietà ai vari adempimenti comunali, bensì semplicemente codificare a livello legislativo facoltà che già la giurisprudenza costituzionale in materia ha voluto riconoscere in capo alle amministrazioni territoriali. In ultimo, in una logica di interpretazione basata sul criterio di ragionevolezza, solo il carattere ordinatorio del termine permette ai comuni, qualora sussistano variazioni delle situazioni di fatto sul proprio territorio, di modificare precedenti provvedimenti assunti o di adottarne di nuovi nei casi in cui sopravvengano necessità precedentemente insussistenti.

Articolo 7 - Divieto di pubblicità

Con riferimento al divieto di qualsiasi attività pubblicitaria, relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 presso i locali individuati dall'articolo 7, si ritiene che l'installazione di un'insegna con la scritta "Sala Giochi" non rientri in tale divieto. Il divieto permane anche se le informazioni pubblicitarie sono poste in aree cosiddette private in quanto finalizzate a pubblicizzare le varie attività che la legge regionale vieta espressamente.

Articolo 7. (Divieto di pubblicità) – Chiarimenti sulle forme di pubblicità indiretta

Il divieto di pubblicità si applica anche a tutte quelle forme di pubblicità indiretta, come, ad esempio, la pubblicizzazione attraverso canali social (i cosiddetti social network tipo Facebook, WhatsApp, etc.) di eventi come degustazioni, apericene o intrattenimenti vari che si svolgono all'interno di sale gioco, sale scommesse o di spazi o locali vari in cui sono installati gli apparecchi per il gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e del R.D. n. 773/1931.

Articolo 10 - Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei Comuni

Con riferimento alla delimitazione degli ambiti di competenza tra gli organi di vigilanza facenti capo ai vari Enti pubblici (AAMS, Questura e Comuni), in merito al rispetto delle distanze dai c.d. "luoghi sensibili", ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2016, degli apparecchi per il gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, installati presso locali vari aperti al pubblico, si ritiene che le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge siano esercitate dai comuni, poiché gli organi statali e le autorità di pubblica sicurezza hanno competenza a controllare requisiti di carattere diverso, secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di legge nazionali.

Articolo 11 Sanzioni – Chiarimenti sulla rimozione degli apparecchi da gioco

L'art. 11 non disciplina le modalità di rimozione degli apparecchi per il gioco in caso di violazione del divieto di collocazione stabilito all'art. 5, ma prevede la chiusura degli stessi mediante sigilli, impedendone l'utilizzo.

Articolo 11 – Sanzioni - Chiarimenti sulle violazioni di cui ai commi 1 e 7

L'apposizione dei sigilli, prevista al comma 1, è di fatto considerata un sequestro amministrativo cautelare, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981, e quindi l'autorità amministrativa competente può disporre legittimamente, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge, la restituzione degli apparecchi agli aventi diritto previa rimozione dei sigilli.

Le tre violazioni previste al comma 7 e riferite ai commi 2 (limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco), 3 (divieto di pubblicità) e 4 (divieto di utilizzo da parte dei minori) dell'art. 11, commesse nel corso di un biennio, sono da intendersi in modo generico e indifferenziato e devono riferirsi allo stesso locale d'esercizio in cui si svolge l'attività di gioco nel caso in cui il soggetto interessato sia titolare di più esercizi.

Se il soggetto presente al momento dell'accertamento della violazione è il dipendente, quale autore della violazione, l'organo accertatore deve indicare anche il titolare dell'attività che è obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981.

In base ai principi generali in materia di procedimento sanzionatorio, gli apparecchi da gioco da chiudere sono quelli oggetto dell'ultimo accertamento sanzionato che ha determinato il perfezionamento della fattispecie di cui al comma 7.

Articolo 11. (Sanzioni) – Chiarimenti sulla titolarità della responsabilità

La violazione dei disposti di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 riguarda esclusivamente il titolare o il legale rappresentante dell'esercizio in cui sono collocati gli apparecchi da gioco, considerando quale obbligato in solido l'eventuale ditta proprietaria/concessionaria degli apparecchi.

Art. 13 - Norme transitorie

La L.R. 9/2016 è entrata in vigore in data 20 maggio 2016. Con riferimento agli obblighi di adeguamento rispetto alle distanze dai c.d. "luoghi sensibili, si evidenzia che il combinato disposto degli articoli 5 e 13 della L.R. n. 9/2016 prescinde dalla tipologia dell'attività esercitata, in quanto il rispetto delle distanze è riferito all'installazione e collocazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Pertanto, rispetto agli obblighi di distanza di cui all'articolo 5, i termini di adeguamento previsti all'art. 13 sono i seguenti:

- entro diciotto mesi (ovvero entro il 20/11/2017) per gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della Legge regionale 2 maggio 2016 n. 9, gestiscono gli apparecchi per il gioco, di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, ai sensi del comma 1
- entro tre anni (ovvero entro il 20/05/2019) per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, ai sensi del comma 2
- entro cinque anni (ovvero entro il 20/05/2021) per i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state rilasciate a partire dal 1° gennaio 2014, ai sensi del comma 2
- entro i cinque anni (ovvero entro il 20/05/2021) per i titolari delle sale scommesse nel caso in cui le relative autorizzazioni siano state rilasciate tra il 1° gennaio 2015 e il 27 ottobre 2016, ai sensi del comma 2 bis.

Per gli esercenti e/o titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui sopra sono consentite ulteriori installazioni di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, entro i termini stabiliti dall'articolo 13, fatto salvo il rispetto dell'articolo 5 alla scadenza dei termini stabiliti.

L'articolo 134 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018.) ha apportato modifiche all'articolo 13 della L.R. n. 9/2016 e si applica a partire dalla pubblicazione della L.R. n. 19/2018, in altri termini dal 17 dicembre 2018.

Il nuovo art. 13 prevede anche una tempistica di adeguamento nei confronti degli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio decreto n. 773/1931, collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico e ai titolari di sale gioco o scommesse che si trovino a non rispettare più le distanze dai luoghi sensibili (ad es. chiese, scuole, banche, ospedali...) per fatti sopravvenuti.

Ciò significa che si applica agli esercenti e ai titolari che gestivano gli apparecchi per il gioco in regola rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 5 (relativo ai limiti distanziometrici) e che successivamente non lo sono più, in quanto vicino al loro locale è stato aperto un cd luogo sensibile (ad es. uno sportello bancario).

Con riferimento al comma 2 ter gli esercenti che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. n. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 5 entro i quattro anni successivi alle situazioni sopravvenute.

Con riferimento ai commi 2 quater e quinquies i titolari di sale da gioco e di sale scommesse che gestiscono gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. n. 773/1931 dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 5 entro otto anni successivi alle situazioni sopravvenute.”

Articolo 13 – Norme transitorie – Subingresso

In relazione alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PASS/U/007081/12001 del 21 maggio 2018 si evidenzia che, nel caso di istanze di soggetti che intendano subentrare nella titolarità di esercizi già esistenti, in cui sono collocati gli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, la data a cui fare riferimento ai fini degli obblighi di adeguamento stabiliti dall'art. 13 della l.r. 9/2016, è quella di rilascio dell'autorizzazione originaria per l'avvio dell'attività da parte della Questura.

Pertanto si ribadisce che, in caso di subingresso, i termini di adeguamento relativi ai luoghi sensibili di cui all'art. 5, sono esclusivamente quelli stabiliti dall'art. 13.